

Approvato dal Consiglio Comunale

con Deliberazione n. \_ del \_\_\_\_\_

## **PREMESSA**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - Valori etici e culturali**

1 - Il Comune di \_\_\_\_\_, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle vigenti leggi, tutela le specie animali non umane in conformità a principi etici e morali e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.

2- Il Comune di \_\_\_\_\_riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.

3 - Il Comune di \_\_\_\_\_ riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

4 - Il Comune di \_\_\_\_\_ si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

5 - Il Comune di \_\_\_\_\_ si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.

6 - Il Comune di \_\_\_\_\_, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, soprattutto nell'età dell'infanzia, favorendo così la conoscenza del corretto rapporto uomo/animale

7- Il Comune di \_\_\_\_\_ condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

8 - Il Comune di \_\_\_\_\_, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste, Ordine Veterinari, ATS Valpadana e altri soggetti pubblici e privati, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali e promuove programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

9 - Il Comune di \_\_\_\_\_, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'ATS Valpadana, e delle associazioni animaliste locali iscritte all'albo regionale, in caso di accertata impossibilità del proprietario di animali d'affezione a detenere gli stessi, per malattia o ricovero ospedaliero, può provvedere alla temporanea custodia al canile o in altra collocazione offerta dalle associazioni sopracitate.

10 - Il Comune di \_\_\_\_\_ condanna e persegue chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

11. Il Comune di \_\_\_\_\_ allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

### **La Civica Amministrazione:**

- promuove un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d'affezione presenti sul territorio comunale;

- promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;

- favorisce la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento nel territorio comunale, ad eccezione degli ungulati poligastrici, attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie, collaborando con gli enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica.

- si impegna a individuare un'associazione di GEZ volontarie al fine di stringere apposita convenzione affinché vigilino sull'osservanza ed ottemperanza delle leggi finalizzate alla tutela dell'ecosistema e alla tutela degli animali sia con attività di prevenzione che di repressione delle condotte illecite e preven-gano e reprimano le violazioni inerenti la tutela del patrimonio ecologico, faunistico, ambientale e degli incendi boschivi, purché ricomprese nelle potestà tipiche di tale organo di vigilanza.

- consente l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico ai cani accompagnati dal proprietario o da altro, compresi i giardini e i parchi. La Civica Amministrazione si impegna a favorire l'accesso degli animali da compagnia,

in particolare dei cani, anche in negozi ed uffici privati, attraverso l'adozione di apposite iniziative e campagne che saranno proposte dall'Ufficio Comunale competente.

## **Art. 2 - AFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

La Civica Amministrazione promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati.

## **Art. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO**

1 - Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2 - L'articolo 3 del dpr del 31 marzo 1979 attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. Al Sindaco spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3 - Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. Può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e con ordinanze ad personam, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche, ovvero vietare la relativa detenzione.

## **Art. 4 – COMPETENZE DEL COMUNE**

1 – Il Comune si occupa della prevenzione del randagismo, della tutela dell'ecosistema e della protezione e tutela di tutte le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale.

2 – Il Comune si impegna a garantire la presenza dell'Ufficio Diritti Animali al fine di mettere in atto percorsi di prevenzione, campagne affissioni, incontri con le scolaresche, organizzazione di serate formative e manifestazioni, ma anche in modo che l'ufficio sia a disposizione su casi singoli, segnalati dalla Pubblica Amministrazione o da privati cittadini. L'Ufficio Comunale competente censisce e monitora le colonie feline sul territorio, promuove campagne di adozione, predispone strumenti normativi comunali a tutela del benessere degli animali, gestisce i rapporti con le associazioni animaliste e con gli altri

enti (ATS) per le segnalazioni, predispone piani per la gestione di animali sinantropi e valuta situazioni e segnalazioni relative alle condizioni di vita degli animali che vivono sul territorio comunale.

3- L'Ufficio Diritti Animali competente svolge anche attività di monitoraggio e controllo sulle situazioni problematiche riscontrate sul territorio e opera in sinergia con l'ufficio Polizia Locale e con l'Ufficio Ecologia.

#### **Art. 5 - AMBITI DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale, fatto salvo per le situazioni già regolamentate da normativa e comunitaria.

### **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 6 - DETENZIONE DI ANIMALI**

1 - Chiunque detenga un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2 - Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3 - In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:

a) garantire un ricovero adeguato per il benessere e la salute dell'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;

b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficienti e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;

c) iscriverlo all'anagrafe regionale, come indicato dall'art. 5.3 della Legge regionale 33/2009.

d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

e) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga, escludendo l'uso della catena;

f) controllarne la riproduzione e prendersi cura della eventuale prole;

g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente in cui l'animale vive;

h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

4 - E' vietato detenere gli animali in spazi angusti, scarsamente areati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione. E' vietata la detenzione a catena.

5 - Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata in cui nascondersi.

6- Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.

7 - I proprietari e/o detentori di animali hanno l'obbligo di custodirli in modo che non arrechino danni alle persone o ad altri animali e che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

8 - Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia, deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

9 - Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

10 - Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani o di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco previa comunicazione all'Ufficio comunale competente.

11- I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie.

## **Art. 7 - DIVIETI GENERALI**

1- E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2 - E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario, ed esclusivamente per motivazioni sanitarie, nel

caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico.

3 - E' vietato addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività.

4 - E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento e/o sottoporli, in questo frangente, ad atti di violenza . Sono vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.

5 - E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte o a strozzo e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

6 - Stante l'adozione della microchippatura per l'identificazione del cane, e' vietato sottoporre qualsiasi animale a tatuaggi.

7 - E' vietato separare i cuccioli di cane o gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole.

8 - E' vietato catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie e/o i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento, e di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali, ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura.

9 - E' vietato detenere animali in locali e/o spazi privi della luce (ad eccezione dei topi domestici).

10 - E' vietato detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano la coibentazione e che siano dotati di tetto impermeabilizzato. Il riparo dovrà essere collocato in luogo riparato dal sole e dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua e in ambienti che possano essere nocivi per l'animale. L'area dovrà essere adeguatamente pulita ogni giorno.

11 – Il Comune vieta l'addestramento nelle aree cani.

12 - E' vietato l'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, anche se nati in cattività, con esclusione dei falconieri, che abbiano licenza di caccia, porto d'armi e che abbiano coperto l'animale da assicurazione.

13 - E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.

14 - E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

15 - Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente veterinario. E' vietata la resezione dei denti e degli artigli, o interventi sulle corde vocali.

16 - E' vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non.

17 - E' vietato catturare animali liberi o vaganti; la cattura può essere effettuata esclusivamente da parte dei legittimi proprietari o dagli operatori autorizzati.

18 - L'accesso degli animali domestici nelle strutture ospedaliere avviene secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

19 - E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica.

20 - E' vietato spellare o spennare animali vivi.

21 - E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli mediante l'utilizzo di dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica.

22 - E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

23 - E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare danneggiamento di cose.

24 - E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni.

25 - E' vietato tenere cani legati alla corda, alla catena o similari.

26 - E' vietato legare qualsiasi animale con uno nodo scorsoio.

27 - E' vietato sollevare gli animali per i piedi, per la testa, per le orecchie o per la coda.

28 - Sono vietati l'abbattimento e la potatura degli alberi durante il periodo riproduttivo degli uccelli. Eventuali deroghe dovranno essere concesse previo parere positivo degli uffici comunali competenti

29 - E' vietata la permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili (senza la possibilità per gli stessi di entrare in casa) per più di due ore consecutive e mai senza riparo dal sole o dalla pioggia.

30 - E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.

31 - E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

32 - E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di prodotti a base di colle per la cattura della fauna aviaria.

33 - E' vietato predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno, in particolare l'uso di repellenti - comprese le palline antitarne di naftalina o canfora - a meno che non si trovino all'interno di contenitori ermeticamente chiusi. I dissuasori a ultrasuoni per felini sono vietati se con raggio di azione indirizzato sulla pubblica via.

#### **Art. 8 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI**

E' fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell'accattonaggio. In caso di flagranza, il colpevole sarà sanzionato.

#### **Art. 9 - NORME RELATIVE ALLA VENDITA DI ANIMALI TRAMITE ATTIVITA' AMBULANTI E OCCASIONALI**

In caso di presenza nel territorio comunale di attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali, dette attività saranno sottoposte da parte degli Enti preposti a controlli, secondo le norme in vigore, tesi ad assicurare il benessere degli animali esposti alla vendita.

#### **Art. 10 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO**

E' vietato porre animali in premio, a qualsiasi titolo, in fiere, feste, sagre paesane, mostre, esposizioni, gare, giochi e trattenimenti pubblici.

#### **Art. 11 - ACCESSO DEGLI ANIMALI IN LUOGHI PUBBLICI**

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Il proprietario deve aver cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

2 - Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari nonché i ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto. All'esposizione del cartello di divieto di ingresso deve obbligatoriamente corrispondere una autorizzazione rilasciata dal Comune. Tale facoltà viene concessa previo presentazione di una comunicazione al Sindaco.

3 - Il divieto d'accesso rimane inalterato per tutti quei luoghi comunali definiti sensibili, come asili e scuole.

### **Art. 12 - OMESSA CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI POTENZIALMENTE PERICOLOSI**

1 - E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inadatta, ovvero condurli in luoghi non idonei al loro benessere.

### **Art. 13 - CONDUZIONE DEI CANI DA CACCIA, DA PASTORE E DEI CANI DELLE FORZE ARMATE**

1 - Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento e i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio

2 - La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

### **Art. 14 - CONDUZIONE DI CANI ADIBITI A NON VEDENTI, IPOVEDENTI, DIVERSAMENTE ABILI**

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso.

Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

### **Art. 15 - DETENZIONE DI CANI DA GUARDIA**

1 - I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento.

2 – E' vietata la detenzione a catena.

### **Art. 16 - DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA**

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

### **Art. 17 - DETENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI**

1 - Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve assicurare:

- a) l'aerazione del veicolo, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi;
- b) la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.
- c) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.

2 - Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

### **Art. 18 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO**

1 - E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto.

2 - E' consentita la permanenza di contenitori per l'acqua.

3 - La Civica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.

### **Art. 19 - DESTINAZIONE E RACCOLTA DI CIBO PER ANIMALI**

Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad eser-

cizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

## **Art. 20 - COMUNICAZIONE DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO DI CANI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE**

1 - La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata tempestivamente da parte del proprietario e comunque non oltre i sette giorni stabiliti per legge.( Legge Regione Lombardia n. 33/09).

2 - I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario della ATS. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore, essi gli saranno restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura.

3 - Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione alla Polizia Locale, all'ATS o ai Carabinieri.

4 - La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento.

## **Art. 21 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI**

1 - La materia è normata dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 10/2/2012 e successive modificazioni e nuove normative. Inoltre si fa riferimento all'Ordinanza 14 gennaio 2010

(GU n. 33 del 10-2-2010 ) recante: "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o

di bocconi avvelenati". La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente, per cui è vietata la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia Locale e all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali) indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Deve inoltre recarsi dal medico veterinario, che emette la diagnosi di sospetto.

2- Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti

## **Art. 22 - AREE DI PROTEZIONE**

1 - La Civica Amministrazione, di concerto con la ATS Valpadana, approva la mappatura di spazi e/o aree in cui vivono colonie di animali randagi/liberi, riconoscendole quali aree tutelate ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati. Tale individuazione verrà evidenziata attraverso una targa del Comune, con la dizione: "Oasi Felina" o altra individuazione specifica.

2 - I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l'eventuale presenza di animali nell'immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente

per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dagli uffici comunali competenti. Di norma, essa dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi; dovrà essere altresì consentita ai tutor di colonia, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali colonie.

3 - Al termine dei lavori le colonie, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza. In caso di espropri per pubblica utilità, i soggetti interessati debbono valutare, d'intesa con l'ufficio comunale competente, se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire gli animali randagi o se vi sia la possibilità di lasciarli nel loro habitat originario.

## **Art. 23 – SMALTIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI**

Lo smaltimento degli animali deceduti può essere effettuato anche via sotterramento da parte dei privati detentori dei propri animali da compagnia (cani, gatti ed animali da compagnia di piccole dimensioni, quali rettili, anfibi, uccelli, roditori e pesci) in terreni di proprietà, fatto salvo quanto stabilito dalle norme che regolamentano la materia. E' necessario che il veterinario assicuri che

l'animale non sia morto per una malattia infettiva che possa contaminare eventualmente le falde acquifere o trasmissibile alle persone ed agli animali.

#### **Art. 24 - PET THERAPY**

1- Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di

terapie assistite dagli animali (TAA), è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

2 - Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

3 - Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente alla pet therapy.

4 - Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'educatore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare.

#### **Art. 25 – ANIMALI DI PROPRIETA' NELLE CASE DI RIPOSO**

1 – Riconoscendo la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà/disagio, il Comune di \_\_\_\_\_ incoraggia il mantenimento del contatto con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, nel rispetto dei regolamenti adottati all'interno di ogni singola struttura .

2 - Nelle case di riposo per anziani può essere permesso agli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, salvo specifici divieti motivati da ragioni igienico sanitarie, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.

3 - Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

**TITOLO 2 – NORME SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI ANIMALI**  
**(DETTENZIONE DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI,**  
**ovvero non per fini di lucro)**

**Art. 26 - DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DOMESTICI**

1 - Chiunque detiene un animale ne riconosce lo status di essere vivente e senziente portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie e a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.

A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:

- a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
- b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
- c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati; controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole;
- e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente;
- f) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico, nel pieno rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale.

2 - Gli animali domestici non possono essere detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze.

3 - I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino la pubblica quiete, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, o che non presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro. Se gli animali creano disturbo, è consigliato rivolgersi all'Ufficio Comunale competente o a un educatore cinofilo per risolvere il problema, probabilmente legato a una situazione di disagio dell'animale o alla mancanza del soddisfacimento dei bisogni fisiologici primari.

4 - I proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare lordure o esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.

## **Art. 27 – OBBLIGHI RELATIVI AI CANI**

1 - I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune.

2 - Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali;

3 – il proprietario/conduuttore è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre autorità competenti. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente Regolamento, come se ne fosse privo. In caso di animale a rischio potenziale elevato e/o inseriti nel registro dei cani morsicatori è tenuto ad applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico la museruola. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero

molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.

4 - La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione, la cui fruizione è regolata da specifico regolamento d'uso.

5 - In ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi (es. collare a punta o a strozzo).

6 - La custodia a catena di un animale è vietata; essa è consentita solo in una situazione improvvisa e transitoria, per ragioni sanitarie certificate da un veterinario e con specificazione della durata, oppure per temporanee ragioni di sicurezza. La catena non deve essere di lunghezza inferiore a 4 metri munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e consentire il moto fisiologico. Al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua e dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena

senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

7 – A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

#### **Art. 28 – DIRITTI RELATIVI AI CANI**

1 - I proprietari di cani sono tenuti a rispettare le disposizioni regionali vigenti in materia di dimensioni di box e recinti.

2 - La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.

#### **Art. 29 - CONCENTRAMENTO DI CANI E GATTI**

1 - Ai fini del presente Regolamento si definisce “concentramento di cani e gatti ” la detenzione, in un unico sito, di un numero superiore a **10** esemplari di cani e/o gatti. Per detenere un numero superiore a 10 esemplari nello stesso luogo (sono esclusi i cuccioli fino al terzo mese), il proprietario deve ottenere apposito permesso del Sindaco.

#### **Art. 30 – STERILIZZAZIONE DI GATTI**

Il Comune di \_\_\_\_\_ di concerto con la ATS Valpadana, promuove la sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'ATS competente per territorio dal Responsabile della Colonia.

Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

#### **Art. 31 – CONCENTRAMENTI DI GATTI E COLONIE**

Per “gatto libero” si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. Per habitat di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

1 - I gatti liberi e le colonie feline appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono protetti e tutelati dal Comune ed il Sindaco ne è responsabile.

2 - Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua.

3 - Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare

all'Ufficio comunale competente il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza, indispensabili per la gestione di eventuali controversie di igiene urbana e veterinaria. L'elenco delle colonie, redatto e aggiornato dall'ufficio comunale competente, è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

4 - Per quanto si riferisce alle colonie feline:

a) spetta al Servizio Veterinario dell'ATS Valpadana il censimento delle colonie, il contenimento demografico tramite sterilizzazione, la programmazione delle modalità e della tipologia d'intervento;

b) previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ATS Valpadana, gli enti, le associazioni iscritte all'Albo Regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di feliniche vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinata al consenso del proprietario.

c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro habitat;

d) i vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali e

darne comunicazione all'Ufficio comunale competente prima dell'inizio dei lavori;

e) a tal fine gli uffici comunali competenti in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ATS Valpadana e le associazioni protezionistiche presenti sul territorio, si attiverà per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla/e colonia/e interessata/e dagli interventi; dovrà altresì essere consentita a chi si occupa dei gatti (TUTOR) con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali; al termine dei lavori i gatti, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno essere riportati sul loro territorio di origine, ovvero in siti

immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, e comunque assicurando loro un adeguato rispetto del benessere.

5 –Dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo contenimento delle nascite.

E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.

6 - E' fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria

nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

7 - La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano.

8 - Nella colonia, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile collocare manufatti definiti dal PGT "diversi dagli edifici" con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo contenimento delle nascite.

9- I gatti introdotti all'interno della colonia devono essere preventivamente sottoposti al controllo sanitario.

### **Art. 32- OBBLIGHI RELATIVI AI GATTI**

1 - Ai gatti che vivono buona parte della giornata all'esterno dell'abitazione deve essere garantito un riparo.

2 - E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

3 - Anche nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata l'igiene e la pulizia di lettiera, ciotole e quant'altro, poste all'interno o all'esterno.

## **Art. 33 - NORME RELATIVE AGLI ANIMALI DA REDDITO E DA CORTILE (non in allevamento)**

### **CAPO 1 - DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE**

1 - La tenuta di animali da cortile da parte del privato cittadino (non coltivatore diretto /allevatore) deve essere comunicata alla ATS Valpadana, che valuterà, sulla base della normativa vigente in merito al tipo e al numero di animali nonché allo scopo della detenzione, la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria. Va data comunicazione dell'avvenuta autorizzazione ricevuta da ATS anche all'ufficio comunale competente in cui sono tenuti suddetti animali.

### **CAPO 2 - NORME RELATIVE ALLA DETENZIONE DI EQUIDI**

1 - Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli,

devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

2 - Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno tre ore, ove possibile in paddock erbosi e, ove possibile, in gruppo.

3 - Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.

4 - E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.

5 - I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ATS Valpadana che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria

### **CAPO 3 - NORME RELATIVE ALLA DETENZIONE DI CAVIE E RODITORI**

1 - È preferibile che, quando il proprietario è assente, il coniglio soggiorni in un ambiente controllato, di dimensioni adeguate per muoversi bene ed avere delle giuste distrazioni (arricchimento ambientale).

2 - Qualora il proprietario disponga dello spazio per creare un ricovero esterno, la recinzione deve essere infissa molto profondamente (inaccessibile ai predatori terrestri) e coperta da una recinzione che impedisca l'attacco dagli uccelli predatori.

3 - Il coniglio viene spostato a mezzo di trasportino.

4 - Il coniglio non va mai preso per le orecchie, ma si fa scivolare una mano sotto il torace e tenere gli arti anteriori, e con l'altra mano afferrare i posteriori, quindi appoggiarlo sul proprio corpo e sollevarlo.

#### **CAPO 4 - NORME RELATIVE ALLA DETENZIONE DI AVIFAUNA**

1 - Gli uccelli detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli (correnti d'aria, luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore) ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e in numero sufficiente, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità.

2 - E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.

3 - E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ATS Valpadana. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

4 - Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli.

5 - E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

6 - Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche.

7 - Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

8 - E' fatto assoluto divieto di:

- lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario;
- amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario;
- mantenere i volatili legati al trespolo.

## **CAPO 5 – NORME RELATIVE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI**

1 - Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonchè nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

2 - I possessori di animali esotici sono tenuti a denunciare al Comune, entro 8 giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti

3 - La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo eccezione e deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

## **CAPO 6 - NORME RELATIVE ALLA DETENZIONE DI TARTARUGHE**

1 - È fatto obbligo ai detentori di tartarughe (acquatiche palustri o terrestri) di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso al referente per la tutela degli animali del Comune.

2 - È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

## **TITOLO 2 – NORME SPECIFICHE PER STRUTTURE PRIVATE DI VENDITA E SERVIZI, RELATIVI ANIMALI, E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

### **Art. 34 - DETENZIONE ED ESPOSIZIONE DI ANIMALI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI FISSI, AMBULANTI ED OCCASIONALI RELATIVI ALLA VENDITA ANIMALI DA COMPAGNIA**

1 - E' vietato agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, esporre gli animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.

2 - Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie, di acqua e di cibo. Cani e gatti non possono essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore ai 2 mesi.

3 - Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ATS Valpadana, si devono assicurare agli animali:

a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;

- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) un adeguato periodo di illuminazione e la somministrazione di cibo anche durante la chiusura infrasettimanale.

4 - I commercianti a qualsiasi titolo di animali devono essere minuti del registro di carico e scarico da tenersi costantemente aggiornato in modo da consentire sempre la tracciabilità di tutti i soggetti, compresi quelli eventualmente deceduti prima della cessione.

5 - E' vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti;
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute.

6 - E' vietato a chiunque vendere o cedere, a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di diciotto anni.

### **Art. 35 – CIRCHI CON ANIMALI**

L'attendamento di circhi con animali è vietato. Resta la facoltà da parte del Sindaco di autorizzare attendamenti in deroga tramite apposita ordinanza.

### **Art. 36 - MOSTRE, FIERE, ESIBIZIONI**

1 L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ATS Valpadana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio Diritti Animali comunale competente.

2 - E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3 - Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa

l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

4 - Tutti i cani che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e devono essere iscritti all'anagrafe canina.

5 - Il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ATS Valpadana, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati dal presente documento .

6 - E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico a fini di lucro, tranne per i circhi e le mostre zoologiche itineranti.

7 - Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle presenti disposizioni, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della dovuta sanzione amministrativa.

8 - I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.

9 - In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;

10 - Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;

11 - Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;

12 - Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;

13 - Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;

14 - I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;

15 - Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;

16 - E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;

17 - E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie.

18 - E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo;

19 - E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;

20 - Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ATS dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito alla ATS di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

### **Art. 37- ALLEVAMENTI DI CANI E DI GATTI**

Ai fini del presente regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque femmine o 20 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.

1 - Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, vidimato dalla competente ATS Valpadana.

2 - E' fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell'anno precedente all'ufficio comunale preposto al commercio.

3 - Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti, nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione.

4 - Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da medici veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.

5 - I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi rientrano nella definizione di concentrazione di animali e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari. Cani e gatti non possono essere venduti dagli allevatori a un'età inferiore ai 2 mesi.

### **Art. 39 - STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA**

L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

1 - Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.

2 - In particolare, per il gatto, animale abitudinario, l'allontanamento dall'ambiente familiare è causa di forte stress: per rispettare il più possibile l'etologia dei gatti devono essere utilizzate gabbie di almeno 2mq di base per 2,50 m di altezza, per permettere anche il movimento in verticale, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati.

### **Art. 40 - TOELETTATURE PER ANIMALI**

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria, così come le toelettature "fai da te" e le toelettature "self-service", ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane.

I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio.

## **Art. 41 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILE**

Le associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente regolamento.

## **Art. 42 - DETENZIONE ALTRI ANIMALI A FINE DI LUCRO**

### **CAPO 1 - ANIMALI ESOTICI**

Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.

Nel caso di detenzione, il proprietario deve dare comunicazione della presenza dell'animale esotico al Sindaco del comune nel quale è esercitata la detenzione entro 30 giorni. La comunicazione va corredata di documenti atti a consentire l'esatta identificazione degli animali e dimostrarne la legittima provenienza. Il detentore dichiara di conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché le disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico sanitari dei ricoveri e aree ad essi destinati. Entro 30 giorni dall'evento, il detentore comunica al Sindaco anche morte o alienazione dell'animale, oltre che eventuali nascite.

### **CAPO 2 – ANIMALI ACQUATICI**

1 - E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali.

2 - E' vietata l'esposizione per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio di prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi

(cosiddetti frutti di mare), che non possono in ogni caso essere tenuti, vivi, su ghiaccio o in frigorifero. Nel divieto sono compresi i crostacei.

3 - E' vietato detenere carassius (pesci rossi) e pesci in genere in bocce di vetro, o in acquari di capienza inferiore ai 30 litri.

4 - Il Comune richiede che, in occasione dei periodi di secche dei canali, siano lasciati 10 centimetri d'acqua al fine di consentire la sopravvivenza dei pesci. In casi estremi, sarà necessario concordare un sistema di informazione preventiva che il Consorzio per la gestione e tutela delle acque trasmette con tempestività al Comune. Sapendo in anticipo quali canali saranno messi in asciutta, grazie ad accordi con associazioni animaliste o di pesca e la collaborazione dei responsabili degli invasi, sarà effettuata un'operazione recupero del pesce, che viene prelevato prima della messa in secca e sversato successivamente in altri corsi d'acqua.

### **CAPO 3 – CAVALLI, TRAZIONE VETTURE**

1 - Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2 - Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

3 - Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4 - E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;

5 - L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario ATS Valpadana competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.

6 - I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di quattro ore al giorno ed hanno diritto a delle pause ade-

guate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.

7 - E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.

8 - Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

9 - Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

### **Art. 43 – ANIMALI SELVATICI LIBERI**

E' vietata la cattura di animali selvatici, ed anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, se non solo ad enti scientifici autorizzati dalle Regioni e su parere dell'INFS, a scopo di studio e ricerca scientifica.

La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio comunale per i controlli che escludano danni agli animali.

### **CAPO 1 - AVIOFAUNA**

1 – E' vietato distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

2 - E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Comune competente.

3 - E' vietato effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.

4 - E' vietato esporre volatili selvatici.

5 - E' vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale, con eccezione agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

### **CAPO 2 – RONDINI, BALESTRUCCI, RONDONI E TOPINI**

1 - E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di rondine, balestrucci, rondoni e topini.

2 - In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe a quanto al comma 1 solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

3 - Sugli edifici di pertinenza, il Comune si impegnerà a salvaguardare rondini/rondoni, balestrucci e chiodotteri, anche tramite l'istallazione di cassette nido.

### **CAPO 3 - ANATRIDI**

La presenza di anatre può essere segnalata con appositi cartelloni indicando specie e comportamenti umani da favorire e da evitare.

#### **Art. 44 - CENTRI DI RECUPERO E PARCHI PER LA FAUNA SELVATICA AUTOCTONA**

Non è consentita l'immissione di specie esotiche estranee alla naturale biocenosi di questo Comune, provenienti da altre strutture italiane o da altri paesi.

L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse disponibili, l'allestimento e il funzionamento di centri di recupero per la fauna selvatica autoctona.

#### **Art. 45 – ABBANDONO E RILASCIO DI ANIMALI**

E' severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

#### **Art. 46 - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione, a qualsiasi titolo, di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.

#### **Art. 47 – RECUPERO E RIABILITAZIONE ANIMALI DA LABORATORIO**

Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, alla riabilitazione e all'affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

#### **Art. 48 - EDUCATORE CINOFILO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO ED EDUCAZIONE**

1 - Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani senza prevedere l'utilizzo di una struttura fissa, deve presentare al Comune di residenza apposita richiesta. All'atto della domanda, il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente regolamento.

2 - L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

#### **Art. 49 - SPETTACOLI PIROTECNICI E PETARDI**

Dato per comprovato che l'attivazione di petardi e spettacoli pirotecnici, a causa del rumore provocato, si possa configurare come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali sia in cattività che soprattutto selvatici, l'Amministrazione Comunale, di concerto con gli Uffici comunali competenti per i diritti animali, si impegna a scoraggiare l'utilizzo di tali strumenti esplosivi attraverso adeguate campagne di informazione e attraverso controlli da parte degli enti preposti.

### **TITOLO 3 – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 50 – SANZIONI**

1 - Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 si dà mandato alla Giunta Comunale di stabilire, per le violazioni alle norme del presente regolamento, un importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/1981.

2- Si applica l'art.8 bis della legge n689/81, introdotto dall'art.94 del decreto legislativo n507/99

3 - Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo saranno destinati ad attività inerenti la tutela degli animali e il loro benessere.

#### **Art. 51 - SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA**

1 - Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.

2 - Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, la Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.

### **Art. 52 – VIGILANZA**

1 - Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

Polizia Municipale, le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

2 -Pur non esistendo attualmente obblighi in materia, si ritiene opportuno che Il Comandante della Polizia Municipale possa disporre la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che operi in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.

### **Art. 53 - INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme contenute in altre disposizioni comunali con esso incompatibili o coincidenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le normative e disposizioni vigenti